



Talent Garden

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del DLgs. 8 giugno 2001 n. 231

STORIA DELLE MODIFICHE

Versione	Data modifica	Descrizione aggiornamento
1	Dicembre 2021	- Adozione del Modello - Adozione del Codice Etico

SOMMARIO

GLOSSARIO	7
PREMESSA	9
FINALITÀ DEL MODELLO	9
STRUTTURA DEL MODELLO	9
DESTINATARI DEL MODELLO	10
PARTE GENERALE	11
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	12
1.1 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	12
1.2 Le sanzioni a carico dell'ente	13
1.3 I requisiti del modello e la funzione esimente della responsabilità dell'ente	14
2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ TALENT GARDEN	15
2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE	16
3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	17
3.1 Premessa	17
3.2 FASI	17
3.2.1 fase i - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Mappatura "as is")	17
3.2.2 fase ii - Gap Analysis	18
3.2.3 fase iii - Realizzazione del modello organizzativo	18
3.2.4 Approvazione formale del modello e nomina dell'odv	19
4 ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1 identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	19
4.2 Funzioni e poteri dell'odv	19
4.3 Identificazione Dell'OdV	21
4.4 I flussi informativi verso l'odv: informazioni e segnalazioni	22
4.5 segue: SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	23

4.6	Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali	27
4.7	Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'organismo di vigilanza	28
5	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	28
6	IL SISTEMA SANZIONATORIO	28
6.1	(a) Lavoratori dipendenti – (b) Dirigenti	29
6.2	Organo amministrativo	29
6.3	Collaboratori esterni e agenti	30
7	I REATI APPLICABILI	30
	PARTE SPECIALE	31
	PREMESSA	32
A.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA, CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	34
A.1	Fattispecie di reato rilevanti	34
A.2	Principali aree a rischio	37
A.3	Principali modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	37
A.4	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	44
B.	REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	46
B.1	Fattispecie di reato rilevanti	46
B.1 <i>bis</i>	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	48
B.2	Principali aree a rischio	50
B.3	Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	51
B.4	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	54
C.	REATI SOCIETARI	55
C.1	Fattispecie di reato rilevanti	55
C.2	Principali aree a rischio	57
C.3	Principali modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	57
C.4	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	59

D. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	60
D.1 Fattispecie di reato rilevanti	60
D.2 Principali Aree a Rischio	60
D.3 Principali modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento	61
D.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza	63
E. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	65
E.1 Fattispecie di reato rilevanti	65
E.2 Principali Aree a Rischio	65
E.3 Principali modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento	65
E.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	67
F. REATI AMBIENTALI	69
F 1 Fattispecie di reato rilevanti	69
F.2 Principali aree a rischio	74
F.3 Principali modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	74
F.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza	76
G. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	77
G.1 Fattispecie di reato rilevanti	77
G.2 Principali aree a rischio	77
G.3 Principali modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	78
G.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza	79
H. ILLECITI TRIBUTARI	80
H.1 Fattispecie di Reato Rilevanti	80
H.2 Principali aree a rischio	81
H.3 Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione dei reati	81
H.4 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	85
I. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE, INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	86
I.1 Fattispecie di Reato Rilevanti	86

I.2	Principali aree a rischio	87
I.3	Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione dei reati	87
I.4	Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza	88

GLOSSARIO

“Attività Sensibili”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, nel cui ambito sussiste il potenziale rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

“CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Talent Garden

“Codice Etico”: è il documento adottato dalla Società – da considerarsi quale parte integrante del presente Modello - nel quale sono evidenziati i principi etici e gli standard minimi di comportamento ai quali si deve ispirare ogni soggetto operante per conto dello stesso, nell’ottica di prevenire situazioni dannose per l’integrità della Società stessa.

“Collaboratori”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto delle Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.

“Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

“Destinatari”: tutti i soggetti tenuti a rispettare il presente Modello e, quindi, organi societari (amministratori e sindaci), dipendenti, e soggetti terzi (mandatari, procuratori, agenti, consulenti, fornitori, ecc.) con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari e che operino a qualsiasi titolo in nome e per conto delle Società.

“Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con le Società, ivi compresi i dirigenti.

“Dirigente”: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 co. 1 lett. d) d.lgs. 81/2008).

“D.Lgs. 231/2001” o il **“Decreto”**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e integrazioni.

“D.Lgs. 81/2008” o **“T.U. Sicurezza”**: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Modello” o **“MOG”**: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto a norma del D.Lgs. 231/2001.

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: l’organismo indipendente di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché a curare il relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“Organo amministrativo”: il CdA di Talent Garden

“Organo di controllo”: il Collegio Sindacale di Talent Garden

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es.: concessionari di un pubblico servizio) a norma degli artt. 357, 358 c.p.

“Partner commerciali”: le controparti contrattuali di Talent Garden, quali ad es. fornitori, ecc., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione

temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.) ai fini di una cooperazione nell'ambito delle attività sensibili.

“Preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

“Procedura”: documento formalmente adottato dalle Società contenente l'insieme di norme volte a regolare la conduzione delle attività di *business* ed il controllo dei processi aziendali oltre che a disciplinare la condotta dei dipendenti in determinate materie specifiche.

“Reati presupposto” o **“Reati”**: i reati specificamente individuati dal D.Lgs. 231/2001 e dai testi normativi che ad esso fanno richiamo, la cui commissione, a determinate condizioni, coinvolge la responsabilità amministrativa delle Società.

“Segnalante”: soggetto autore di una segnalazione di condotte violazioni di leggi, regolamenti, *policy* interne, del Codice di Condotta e del Modello.

“Segnalazione”: un atto di manifestazione, attraverso cui il Segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione di appartenenza.

“Sistema disciplinare e sanzionatorio”: l'insieme delle misure sanzionatorie e disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

“Soggetti apicali”: sono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno delle Società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle medesime Società.

“Soggetti sottoposti”: sono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

“Whistleblowing”: strumento, di derivazione anglosassone, attraverso il quale i dipendenti o i collaboratori di un'organizzazione segnalano a specifici soggetti od organismi un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti riconducibili all'organizzazione.

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello” o “MOG”) ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito il “Decreto”) di Talent Garden (di seguito anche “la Società”), con individuazione specifica delle aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto stesso.

La Società è infatti consapevole dell’importanza di definire un sistema di controllo interno costantemente idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, al fine di assicurare sempre adeguate condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

FINALITÀ DEL MODELLO

La scelta di Talent Garden di provvedere all’elaborazione di un Modello 231 riflette una politica d’impresa improntata alle seguenti finalità:

- ribadire che qualsiasi condotta illecita o posta in violazione delle procedure aziendali è assolutamente condannata dalla Società, anche qualora la stessa non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Talent Garden e, in particolare, nelle aree individuate “a rischio” di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e, più in generale, alla regolamentazione aziendale;
- informare i Destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali applicabili a titolo personale, si potrebbe aggiungere la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con conseguente applicazione a quest’ultima delle relative sanzioni;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di costante monitoraggio delle aree "a rischio" e all'implementazione di specifici presidi di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive gli elementi fondamentali della disciplina prevista dal Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo all'Ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società e le attività svolte per la predisposizione, diffusione e aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale riepiloga i presidi preventivi specifici, ovvero l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le attività sensibili, per le quali è stato rilevato un rischio potenziale di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico (**All. n. 1**) pur perseguendo il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, un obiettivo diverso rispetto al secondo. Si specifica infatti che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "etica aziendale" che la stessa riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei reati che possono comportare l'attribuzione della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello è indirizzato a tutti i Dipendenti e, al fine di garantire un'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, fornitori, ecc.) sia come società che, mediante contratto, collaborino a qualsiasi titolo con Talent Garden.

PARTE GENERALE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* di seguito (“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001)¹ e, in generale, da tutti coloro che presentino un collegamento di tipo gerarchico e/o funzionale con l’ente stesso.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette in caso di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della propria società da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva (cfr. par. 1.2).

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se in generale la Società ha, tra le altre cose, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato in concreto verificatosi, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi².

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia dei reati commessi all’estero (contemplati dalla normativa di riferimento in materia di responsabilità amministrativa) qualora:

¹ Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.

² Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

- a) il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) sussistano le altre condizioni previste dal Codice Penale.

1.1 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal D.Lgs. 231/2001 o in leggi speciali che fanno riferimento allo stesso testo normativo.

Nel corso degli anni il catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si è notevolmente ampliato e attualmente il Decreto prevede numerose fattispecie (**All. n. 2**) all'interno delle quali è possibile individuare quelle eventualmente rilevanti per la realtà aziendale di riferimento. Infatti, come si avrà modo di meglio precisare più avanti, non tutti i reati previsti dal Decreto sono stati considerati rilevanti rispetto all'operatività di Talent Garden.

1.2 LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 è articolato in quattro tipi di sanzione cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante, e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto qualora in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee e hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- **Confisca**: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è generalmente definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato; è stato inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso normativamente previsto di commissariamento dell'ente).
- **Pubblicazione della sentenza di condanna**: può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

1.3 I REQUISITI DEL MODELLO E LA FUNZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il

suo aggiornamento è stato affidato a un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

3. i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati:

1. l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;

2. in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In base a quanto stabilito dagli artt. 6 commi 2 e 7 del D.Lgs. 231/2001 il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- garantire una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello qualora dovessero emergere significative violazioni delle prescrizioni o intervenire mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- contemplare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello per poter essere considerato "idoneo" a prevenire reati deve infine prevedere, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis un sistema di tutela del c.d. *whistleblowing* e, nello specifico³:

³ Si segnala che la previsione di strumenti di tutela del c.d. *whistleblowing* all'interno dei Modelli adottati ai sensi del D.Lgs 231/2001 è divenuta obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179. I commi 2-ter e 2-quater del citato art. 6 prevedono inoltre che a) *l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo*; b) *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad*

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) l'idoneità di detti canali a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- c) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTA' SOCIETARIA DI TALENT GARDEN

La mission di Talent Garden è creare luoghi dell'innovazione per sostenere i talenti del digitale e della tecnologia nella loro crescita e connetterli a livello globale. Fondata a Brescia nel 2011, Talent Garden è la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale, che oggi conta 21 campus (a controllo diretto e in franchising) in 8 Paesi (Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, Lituania, Romania, Spagna, Francia). Oggi è una community di oltre 4.500 innovatori all'interno della rete dei campus che sono spazi pensati per generare nuove idee e collaborazioni all'interno della community di startup, agenzie, grandi corporate, freelance, investitori, società di media e studenti, tutti uniti dalla stessa passione per l'innovazione digitale.

Nell'ambito delle proprie attività, il Gruppo riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale, della salvaguardia ambientale e della sostenibilità del business nella conduzione degli affari e delle attività e si impegna in una gestione orientata al bilanciamento dei legittimi interessi dei propri interlocutori e della collettività in cui opera, valorizzando il rispetto della normativa, i diritti fondamentali, la diversity & inclusion che da sempre rappresentano i valori a sostegno dell'innovazione.

2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Il sistema di *corporate governance* è strutturato secondo il modello tradizionale e l'organo amministrativo è rappresentato da un Amministratore Delegato Grazie alla prima linea di manager (CFO, CDO, CCO, HR) l'organigramma segue un business model orientato alla innovazione.

L'organo di controllo è rappresentato dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

Le funzioni di datore di lavoro (“Datore di Lavoro”) sono attualmente conferite all’Amministratore Delegato in qualità di rappresentante legale dell’azienda, che ha eventualmente il potere di delegare, con le modalità, le condizioni e le forme di cui all’articolo 16 del D.lgs. 81/2008, i propri compiti in materia di sicurezza a persone in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate.

La Società si avvale altresì della consulenza di diversi professionisti esterni in specifici ambiti tecnici (es.: adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008, ecc.).

I principali strumenti di *governance* possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l’attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario e ai rapporti tra i soci;
- il sistema di deleghe e procure;
- l’Organigramma;
- il Codice Etico;
- le policy e le prassi aziendali, che regolamentano i principali processi nell’ambito delle varie attività svolte dalla Società.

L’insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell’ente, come previsto dall’ art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L’adozione del Modello da parte di Talent Garden, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale sia nei confronti di specifici portatori di interessi (soci, dipendenti, fornitori) che nei confronti della collettività nonché un’affermazione dei valori etici cui la Società intende improntare la propria attività.

L’adozione e l’aggiornamento del presente Modello ha comportato l’effettuazione di una precisa identificazione e valutazione delle aree e dei processi sensibili, maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati.

Nella predisposizione del Modello, la Società si è ispirata alle “Linee guida” predisposte dalle principali Associazioni di Categoria (Confindustria) ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto.

I risultati dell’assessment condotto sono rappresentati in un apposito documento di *Risk Assessment*, disponibile nel cloud aziendale, in cui sono indicate le ulteriori necessarie misure/regole, la cui adozione è stata suggerita all’organo amministrativo, al fine di rendere il Modello il più efficace possibile nell’ottica di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

3.2 FASI

3.2.1 FASE I - IDENTIFICAZIONE DELLE “AREE SENSIBILI” (MAPPATURA “AS IS”)

La Fase I del progetto è consistita nell’analisi delle attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito «attività sensibili»), anche attraverso una serie di interviste condotte nei confronti dei referenti aziendali che sovrintendono ai principali processi attraverso cui si esplica l’operatività aziendale. Tale attività, unita all’analisi della documentazione societaria, ha consentito di approfondire l’analisi e chiarire, per ogni attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.2.2 FASE II - GAP ANALYSIS

Per ognuna delle attività sensibili individuate, è stata condotta la c.d. *Gap Analysis*, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.Lgs. 231/2001) con le effettive e concrete modalità di svolgimento delle attività da parte di Talent Garden.

Il documento di *Risk Assessment* è finalizzato a rilevare gli eventuali ulteriori *standard* di controllo che dovrebbero essere adottati e/o migliorati – e comunque necessariamente rispettati – per consentire alla Società di implementare un’organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali da rispettare nell’ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo;
- **Regolamentazione:** esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **Tracciabilità:** principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicate specifiche procedure operative di controllo volte a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

3.2.3 FASE III - REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- adozione delle misure indicate nella *Gap Analysis* e stesura del Modello;
- predisposizione di procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001;
- analisi e aggiornamento del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- previsione di un sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato predisposto il presente Documento, avente l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

La Fase III del progetto si conclude con lo svolgimento delle attività di formazione dei dipendenti in materia di D.Lgs. 231/ e con la diffusione della relativa documentazione.

3.2.4 APPROVAZIONE FORMALE DEL MODELLO E NOMINA DELL'ODV

L'approvazione formale del presente Modello e la nomina dell'OdV in forma monocratica avvengono con delibera del CdA.

Poiché il Modello è un atto gestorio del vertice aziendale, resta naturalmente all'organo amministrativo la responsabilità di assicurare il recepimento e il rispetto del Modello stesso, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso, in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale e variazioni/aggiornamenti legislativi che comportino una modifica delle aree di rischio.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE, COLLOCAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Come si è detto, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 individua quale ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati la nomina di un Organismo di vigilanza ("OdV") "*dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" e con il compito di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento*".

Si tratta di un organismo che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi societari, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- a) **autonomia e indipendenza**: l'OdV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno composto da un soggetto esterno) e deve essere sprovvisto di compiti operativi, mantenendo un rapporto di *staff* – e non di subordinazione gerarchica – con il vertice operativo aziendale.
- b) **professionalità nell'espletamento dei propri compiti**: la professionalità dell'organo è rappresentata da conoscenze specifiche che consentono di suggerire ai vertici societari l'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, di individuare le cause degli illeciti eventualmente già commessi, nonché di verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- c) **continuità di azione**: tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV; ciò implica la necessità che lo stesso si riunisca periodicamente, in modo tale da monitorare con costanza l'operatività societaria.
- d) **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**: v. infra (par. 4.6.).

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così riassunte:

- **verifica e vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti in concreto tenuti dai Destinatari e quanto prescritto dal Modello;
- **valutazione dell'adeguatezza del Modello e suo aggiornamento**, ossia verifica dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone che l'OdV rivesta un ruolo propulsivo nei confronti dei vertici aziendali, in modo tale da suggerire gli opportuni aggiornamenti Modello, in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e delle modifiche legislative rilevanti ai sensi del Decreto 231, nonché delle riscontrate violazioni o disfunzioni del Modello;
- **informazione e formazione sul Modello**, attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello tra tutti i Destinatari dello stesso;
- **gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale e i terzi e di monitorare costantemente ogni aspetto dell'operatività societaria.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi libri-verbali, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque

raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dello stesso.

L'OdV è tenuto a dotarsi di un regolamento interno che disciplina in maniera puntuale il proprio funzionamento. Tale regolamento potrà essere eventualmente aggiornato e rivisto dall'OdV - qualora l'OdV lo dovesse ritenere necessario - anche in considerazione dell'approvazione da parte della Società del Modello e di sue modifiche *in itinere*.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica e alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;

verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società, anche con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche e programmate, con i relativi *follow-up*, nonché quelle straordinarie o "a sorpresa", secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;

promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;

riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate all'applicazione del Modello.

L'organo amministrativo assegna all'OdV le risorse finanziarie necessarie cui l'OdV potrà liberamente disporre ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello. A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite del *budget* messo a disposizione dalla Società nella misura di Euro 3.000 (tremila,00) all'anno, ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di

ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- disporre, ove occorra, l'audizione dei referenti aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e comunque ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. Con specifico riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà interfacciarsi con le risorse, eventualmente esterne, incaricate dalla Società per la gestione di tali aspetti, quali il RSPP e il Medico Competente nominati ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Alle funzioni aziendali che vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili nell'esercizio delle attività di supporto all'OdV saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'OdV si avvalga di consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'ambito dell'attività svolta.

4.3 IDENTIFICAZIONE DELL'OdV

L'organo amministrativo, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, provvede nominare un OdV monocratico, composto da un membro esterno. L'OdV resta in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina da parte del CdA di Talent Garden.

L'OdV è scelto tra soggetti qualificati ed esperti nelle materie rilevanti per il D.Lgs. 231/2001 (diritto penale, ecc.).

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV:

l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna in sede penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o, comunque ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché con i membri delle eventuali società controllanti e/o controllate;

fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le eventuali società che la controllano o da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dell'OdV.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il

membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'organo amministrativo.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni commesse dall'OdV potranno essere indirizzate direttamente all'organo amministrativo affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

4.4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV: INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

I flussi informativi all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2001 sono finalizzati ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e l'accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

I flussi informativi verso l'OdV sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio. I Destinatari del Modello possono avvalersi della casella di posta elettronica dedicata odv@talentgarden.it nonché dello strumento della lettera in forma anonima da trasmettere al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Talent Garden S.p.A (capogruppo), Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, Italia.

Le **informazioni** potranno riguardare a titolo esemplificativo i seguenti accadimenti:

le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;

qualsivoglia richiesta di informazione o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es., autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Consob, Banca d'Italia, etc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231;

gli *audit* o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 o, in generale, qualsiasi violazione delle procedure aziendali suscettibili di creare il rischio di commissione di reati;

le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

i mutamenti previsti nella struttura organizzativa della Società o le modifiche apportate o da apportare alle procedure interne.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire in presenza di qualsiasi flusso informativo, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le funzioni hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'OdV, qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza, anche indiretta, con l'attuazione del Modello.

L'obbligo informativo è rivolto, in primo luogo, all'organo amministrativo quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le funzioni aziendali. Tale obbligo dovrà avere ad oggetto, ad esempio, i seguenti aspetti e prevedere l'invio di eventuale documentazione rilevante di supporto:

- operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- conferimento di deleghe e sub-deleghe di funzioni e di procure;
- segnalazioni pervenute all'organo amministrativo, con riferimento all'applicazione del D.lgs. n. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 231;
- procedimenti disciplinari.

Le **segnalazioni**, invece, potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello (cfr. infra par. 4.5.)

4.5 SEGUE: SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha esteso la tutela del dipendente che segnala reati o altre irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro anche al settore privato. In particolare, l'art. 2 della predetta normativa ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 arricchendolo di tre nuovi commi in cui sono previste le misure che le società private devono adottare a tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Alla luce di tale normativa Talent Garden ha dotato il proprio Modello di un sistema di Whistleblowing come disciplinato ai sensi delle normative di riferimento (L. 30.11.2017 n. 179; D.Lgs. 196/2003; Regolamento 2016/679/UE) e applicabile a tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nel processo di segnalazione degli illeciti o di altre violazioni relative al Modello della Società.

Principi generali

È garantito il rispetto dei seguenti principi:

- la Società tutela il dipendente o collaboratore che effettua segnalazioni relative a illeciti o altre violazioni del Modello da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta;
- nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- le segnalazioni devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di collaborazione nella prevenzione di illeciti o altre violazioni del Modello;
- è vietato effettuare segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o finalizzate esclusivamente a danneggiare il denunciato o altri soggetti; resta salva la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque falsa;
- occorre adempiere in modo puntuale alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte dell'OdV relativamente alla segnalazione effettuata;
- occorre altresì improntare alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità i rapporti con l'OdV e con gli altri soggetti incaricati di svolgere le indagini relative alla segnalazione.
- Talent Garden condanna, tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio, i comportamenti difforni ai principi sopra riportati.

Modalità operative

Ogni dipendente o collaboratore di Talent Garden può segnalare all'OdV attraverso gli strumenti che la Società pone a disposizione, qualsiasi notizia di cui sia venuto a conoscenza circa possibili violazioni del D. Lgs. 231/2001 e del Modello 231 adottato dalla Società.

Talent Garden pone a disposizione del proprio personale specifici canali di segnalazione (indicati al par. 4.4.) che garantiscono la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

In ogni caso, è dovere precipuo del destinatario della segnalazione (responsabile di funzione o OdV) adottare ogni misura volta ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati del segnalato e di terzi, fatti salvi gli obblighi di legge.

Contenuto delle segnalazioni

Può costituire oggetto di segnalazione qualsiasi condotta illecita o violazione, consumata o tentata, relativa al D. Lgs. 231/2001 e al Modello adottato da Talent Garden.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.
- segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.
- l'indicazione di eventuali soggetti che possano riferire sui fatti narrati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Segnalazioni vietate

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure dei competenti Uffici. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici; pertanto, se effettuate, non verranno prese in considerazione.

È parimenti vietato il ricorso ad espressioni ingiuriose.

Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione va indirizzata all'OdV e l'identità del segnalante sarà conosciuta solo a quest'ultimo, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile per legge.

Qualora la segnalazione riguardi l'OdV, essa va indirizzata all'Amministratore Delegato od al *Board*.

L'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere in caso di evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

Ogni segnalazione:

- sarà inserita nel rispetto delle garanzie di riservatezza dall'OdV in un registro delle segnalazioni, assegnando a ciascuna un numero progressivo;
- sarà soggetta a protocollazione e conservazione con modalità tali da garantire la massima sicurezza e l'anonimato del segnalante;

- se priva delle indicazioni richieste, non potrà utilmente essere presa in considerazione.

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1. a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo affinché adotti gli eventuali provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società;
2. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile di riferimento dell'autore della violazione accertata affinché sia espletato l'esercizio dell'azione disciplinare;
3. a valutare e suggerire all'organo amministrativo la denuncia all'autorità giudiziaria competente qualora sussistano le condizioni di legge;
4. a riesaminare il Modello e, se ritenuto necessario, suggerire all'organo amministrativo un aggiornamento dello stesso in considerazione dell'evento segnalato.

Nell'eventualità in cui l'OdV ritenga di non dover presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, dovrà redigere motivata relazione.

Qualora invece, all'esito della verifica, la segnalazione risulti infondata, l'OdV provvede ad archiviare la pratica dando contezza dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale. In tal caso saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

Il segnalante, entro novanta giorni dall'inoltro della segnalazione, sarà informato dell'esito della stessa da parte dell'OdV.

I dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi e i tempi di conservazione sono conformi alle finalità del trattamento.

La tutela del c.d. Whistleblower

Talent Garden tutela il dipendente o collaboratore che effettua segnalazioni relative a illeciti o altre violazioni del Modello da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i delle stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità, civile, penale, ecc.).

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati in qualunque modo alla denuncia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione per la valutazione dell'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'organo amministrativo, che valuterà l'adozione delle opportune azioni;
- alle organizzazioni sindacali.

Resta ferma la facoltà di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Tutela della riservatezza

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. In particolare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso ad eccezione dei seguenti casi:

- quelli in cui sia configurabile una responsabilità penale o civile a titolo di calunnia e di diffamazione;
- nelle ipotesi in cui la riservatezza non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo);
- in caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria competente.

Il Responsabile che riceve una segnalazione deve informare l'OdV, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.

4.6 IL RIPORTO DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale, l'organo amministrativo e il Collegio

Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

l'attività svolta dall'OdV;

eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;

le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;

l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;

qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi competenti.

Gli incontri vengono verbalizzati e le copie dei verbali, unitamente alla relativa documentazione, sono conservate in appositi spazi dedicati in via esclusiva all'OdV presso la sede di Talent Garden.

4.7 LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Talent Garden, anche delle ulteriori e specifiche regole di condotta di seguito riportate:

assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;

garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali stabilite da Talent Garden;

non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti;

evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio, l'onorabilità e la professionalità dell'OdV e dell'intera organizzazione aziendale;

assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le

utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda;

riportare fedelmente i risultati della propria attività, dando evidenza di qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, possa comportare una rappresentazione distorta della realtà.

5 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- firma di una Dichiarazione di conoscenza del Modello da parte dei dipendenti (per i nuovi assunti eventualmente contenuta nel Contratto stesso), con indicazione della circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti;
- pubblicazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico sul sito *web* della Società;
- inserimento della clausola relativa all'impegno al rispetto dei principi e delle regole di condotta previsti dal Modello all'interno dei contratti con collaboratori e fornitori esterni e clienti (c.d. "clausola 231").

L'OdV organizza periodicamente degli incontri informativi e di sensibilizzazione in materia di D.Lgs. 231/2001, cui possono essere invitati tutti i dipendenti della Società nonché i componenti degli organi societari e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società.

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) vigente.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o addirittura dell'art. 1456 - del codice civile.

6.1 (A) LAVORATORI DIPENDENTI – (B) DIRIGENTI

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure

interne previste dal Modello e dalla legge.

(A) In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

(B) Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (a), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

6.2 ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'organo amministrativo, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'Amministratore) in ipotesi di:
 - o violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - o tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - o grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - o tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da

sottoposti al controllo e/o vigilanza;

- revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'Amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

6.3 COLLABORATORI ESTERNI E AGENTI

Comportamenti messi in atto da terze parti (consulenti esterni, partner commerciali, agenti, ecc.) in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

7 I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa di Talent Garden sono quelle indicate nella Parte Speciale del presente Documento.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello di Talent Garden illustra i principi di comportamento e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività e dei processi specificatamente individuati come sensibili o comunque maggiormente esposti a rischio-reato.

I processi sensibili sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di Talent Garden e in relazione alle fattispecie di reato individuate.

La Parte Speciale è pertanto il documento nel quale sono stabiliti gli standard minimi di condotta che tutti i Destinatari del Modello (organi sociali, *management*, dipendenti, ma anche fornitori, consulenti e altri soggetti terzi in genere) che abbiano un qualsivoglia ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei processi sensibili sono tenuti a osservare.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- o le aree e i processi a rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- o le specifiche regole di comportamento che traducono in regole pratiche i principi generali di condotta, ai fini della corretta applicazione del Modello e del Codice Etico.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle attività di cui alla presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- procedure aziendali, ove esistenti.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel Modello e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

È inoltre **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie richiamate in generale dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, dalla presente Parte Speciale.

Le fattispecie di reato rispetto alle quali sono stati astrattamente individuati dei rischi, alla luce dell'operatività aziendale, fanno parte delle seguenti macro-categorie⁴:

- A. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25 septies
- B. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24-25
- C. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25 novies
- D. Reati tributari - Art. 25 quinquiesdecies
- E. Reati Societari - Art. 25 ter
- F. Corruzione tra privati - Art. 25 ter
- G. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25 duodecies
- H. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Delitti contro la personalità individuale) - Art. 25 quinquies

⁴ Alle macro-categorie di reati indicate alle lettere A-I corrispondono altrettante sezioni della presente Parte Speciale.

- I. Reati informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24 bis
- J. Delitti contro l'industria e il commercio - Art. 25 bis 1
- K. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio - Art. 25 octies
- L. Reati transnazionali - L. 146/2006
- M. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25 decies
- N. Reati ambientali - Art. 25 undecies

Come precisato nelle pagine che precedono, una dettagliata mappatura del rischio relativa alle aree sensibili è contenuta nel Documento di *Risk Assessment*, custodito nel cloud aziendale e allegato al presente documento.

Non sono stati considerati significativi il rischio di commissione delle seguenti macro-categorie di reati presupposto, tuttavia tali illeciti si possono ritenere complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi generali di cui al Modello organizzativo:

- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater;
- reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis;
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili previsti dall'art. 25-quater;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25-quinquies* (salvo il reato di cui all'art. 603-bis c.p.);
- razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies;
- frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *ex art. 25-quaterdecies*;
- reati di contrabbando *ex art. 25-sexiesdecies*;
- reati connessi alla filiera dell'olio d'oliva di cui all'art. 12, L. n. 9/2013;
- frode ai danni del fondo Europeo agricolo di garanzia e del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui 24 (che a sua volta richiama l'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter).

A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA, CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

A.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (nei limiti di cui si dirà) e 25-decies del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. È irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato (cfr. *infra*), nel senso che si concretizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, i) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; ii) per compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

È punito anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, 317-320, 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche agli esponenti di organismi ed enti internazionali (Istituzioni Europee, ecc.) nonché a funzionari di Stati esteri.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere⁵, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma sanziona chi commette una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali nella quale la controparte sia lo Stato, un altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Peculato (artt. 314 e 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi dell'UE

È punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri oppure che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, avvantaggiandosi dell'errore altrui, riceva o trattenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi dell'UE

La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta previste

⁵ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto.

Corruzione fra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre promette dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma si applica anche a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

È punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

A.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *attività commerciali e gare d'appalto;*
- *relazioni istituzionali;*
- *adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *risorse umane e People & Culture;*
- *flussi finanziari e contabilità;*
- *sponsorizzazioni, doni/erogazioni liberali;*
- *raccolta e trasporto dei rifiuti.*

A.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione delle attività commerciali e delle gare d'appalto*

La **gestione della partecipazione a gare pubbliche d'appalto** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, per ottenere l'aggiudicazione.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che in ragione del proprio incarico o della propria funzione siano coinvolti nella gestione delle predette attività hanno l'**obbligo** di:

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche siano gestiti esclusivamente da soggetti preventivamente individuati;
- nel caso di attività di lobbying, che questa sia svolta sempre da soggetti, anche in outsourcing, che abbiano le autorizzazioni previste per legge per svolgere quest'attività;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con le controparti pubbliche;
- esaminare e selezionare i bandi di gara a cura dei soggetti competenti;
- redigere, revisionare e approvare tutta la documentazione amministrativa in conformità alle richieste di capitolato di gara ed alla normativa vigente;
- sottoscrivere i documenti di gara in virtù dei poteri di rappresentanza sociale
- nel caso di delega per la predisposizione o partnership per la partecipazione alla gara verificare che il soggetto incaricato abbia la competenza e la professionalità per poter affiancare Talent Garden in tale specifica attività.

Nell'ambito delle citate attività è **fatto divieto** di:

- applicare sconti e/o dilazioni di pagamento non preventivamente autorizzate;
- erogare somme di denaro, regali, omaggi o altre (es.: viaggi, inviti a ristoranti, ecc.) finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

● *Gestione delle relazioni istituzionali*

La **gestione delle relazioni istituzionali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione o traffico di influenze illecite**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società intrattenga rapporti con soggetti istituzionali che possano apparire sospetti, per ottenere l'aggiudicazione di gare o altri tipi di favori.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che in ragione del proprio incarico o della propria funzione siano coinvolti nella gestione delle predette attività hanno l'**obbligo** di:

- garantire che l'attività di lobbying sia svolta sempre da soggetti, anche in outsourcing, che abbiano le autorizzazioni previste per legge per svolgere quest'attività;

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche siano gestiti esclusivamente da soggetti preventivamente individuati;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con le controparti pubbliche;
- esaminare e selezionare i bandi di gara a cura dei soggetti competenti;
- redigere, revisionare e approvare tutta la documentazione amministrativa in conformità alle richieste di capitolato di gara ed alla normativa vigente;
- sottoscrivere i documenti di gara in virtù dei poteri di rappresentanza sociale
- nel caso di delega per la predisposizione o partnership per la partecipazione alla gara verificare che il soggetto incaricato abbia la competenza e la professionalità per poter affiancare Talent Garden in tale specifica attività.

Nell'ambito delle citate attività è **fatto divieto** di:

- applicare sconti e/o dilazioni di pagamento non preventivamente autorizzate;
- erogare somme di denaro, regali, omaggi o altre (es.: viaggi, inviti a ristoranti, ecc.) finalizzati ad ottenere un trattamento di favore
- accedere a fondi/erogazioni pubbliche oppure detrazioni/dilazioni di natura fiscale che derivino da canali non-ufficiali e/o attraverso meccanismi elusivi.

- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive*

La **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto induca in errore la Pubblica Amministrazione presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla stessa P.A.

La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.** (Ag. Entrate, GdF, ATS, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto riferibile alla Società consegna o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito della verifica.

PRINCIPI GENERALI

Nell'ambito dei rapporti con la PA e, in particolare, con gli Enti competenti per la vigilanza e/o il rilascio di autorizzazioni e provvedimenti in materia di tutela ambientale, le relative procedure devono:

- prevedere il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

- specifici protocolli di controllo e l'individuazione delle relative responsabilità al fine di assicurare il rispetto della tempistica nella trasmissione dei dati rilevanti alla PA;
- la previsione di specifici scadenziari al fine di monitorare la durata della validità di concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta, ecc. anche in ottica di preparazione della documentazione necessaria a predisporre l'eventuale richiesta di rinnovo o a chiederne la modifica delle condizioni;
- archiviazione della documentazione relativa all'attività effettuata.

In merito ai rapporti con gli Uffici e i funzionari della PA, anche in ipotesi di ispezioni e accertamenti in materia di tutela ambientale e di contestazioni, la Società deve:

- conferire procura ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica Autorità (in particolare, Ufficio delle Entrate, Guardia di Finanza, ARPA, ASL, NOE, CFS, MIPAF, NAS, nonché le altre Forze dell'Ordine delegate in materia ambientale);
- definire modalità e termini di gestione delle eventuali contestazioni di violazioni elevate, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dei rilievi mossi e dell'effettuazione degli interventi attuativi delle prescrizioni o indicazioni impartite e della verifica degli stessi.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, hanno l'**obbligo** di:

- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre ai competenti referenti aziendali la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità; ove non fosse possibile adempiere a tale verifica in via preventiva, garantire che funzioni aziendali diverse da quelle che materialmente si occupano di trasmettere la documentazione siano comunque informate (es.: inserimento in cc nelle comunicazioni e-mail);
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri, ove possibile, partecipino almeno due risorse interne alla Società;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione nonché l'archiviazione dei relativi flussi informativi;
- nel caso di delega per la predisposizione o partnership per la partecipazione a gare, assicurare che copia della documentazione presentata sia a disposizione della Società in modo da garantire piena trasparenza.

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- intrattenere rapporti con soggetti pubblici senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (es.: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio.

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*

L'attività di **gestione degli acquisti**, sotto il profilo particolare della selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

L'attività di **gestione degli acquisti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto o della Società prometta o consegni denaro o altra utilità (es: omaggi, liberalità, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli *standard* normalmente in uso a danno della controparte.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, hanno l'**obbligo** di:

- verificare che le richieste di acquisto presentate siano congrue rispetto alle concrete esigenze lavorative;
- controllare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori (verificando, ad esempio, la visura camerale, il fatturato, il numero degli addetti ecc.);
- procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte in base alla natura della prestazione e al valore del contratto;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori, ove necessario;

- individuare con esattezza il soggetto referente all'interno della struttura aziendale della controparte (indirizzo *e-mail*, posizione nell'organigramma, ecc.) e aggiornare l'anagrafica quando necessario;
- effettuare le disposizioni di pagamento solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri o, in alternativa, per importi modesti, garantendo successivamente adeguati flussi informativi interni;
- assicurare che i contratti o gli ordini di acquisto per l'acquisizione di beni e/o servizi siano sottoscritti in applicazione dei poteri di rappresentanza conferiti nelle procure aziendali.

- *Gestione delle risorse umane e People & Culture*
- *Gestione dei flussi finanziari e della contabilità*

L'attività di **selezione delle risorse umane** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, sia scelto in assenza dei necessari requisiti un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale al solo fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi tipo di utilità per la Società.

L'attività di **gestione dei flussi finanziari** (ad esempio, spese di trasferta e rimborsi spese) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Società crei provviste da utilizzare a fini corruttivi attraverso rimborsi di spese fittizie o non rientranti nella normale attività dei dipendenti o tramite il denaro contante conservato nelle casse in uso all'area commerciale (SalesB2B o SalesB2C).

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella **selezione e gestione del personale**, hanno l'**obbligo** di:

- definire il *budget* annuale da destinare all'assunzione di nuove risorse;
- effettuare attività di selezione volte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- sottoporre i candidati a colloqui di valutazione condotti, ove possibile, da almeno due risorse della Società;
- conservare la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure di selezione e assunzione (ad esempio CV, lettere di motivazione, e altri tipi di documenti prodromici alla candidatura/assunzione);
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;

- rispettare la normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- collegare i meccanismi incentivanti solo al perseguimento di risultati specifici e precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere o promettere l'assunzione a dipendenti della Pubblica Amministrazione, e/o loro familiari e/o affini
- assumere o promettere di assumere a dipendenti o dirigenti di fornitori o partner commerciali la loro assunzione e/o quella di loro familiari e/o affini.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei **flussi finanziari** hanno l'**obbligo** di:

- verificare che le spese sostenute dai dipendenti siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi idonei;
- accertare che le predette spese siano autorizzate, preventivamente o successivamente, dal referente aziendale competente;
- controllare che la nota spese sia trasmessa all'Ufficio competente al fine dell'espletamento degli opportuni controlli;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti specificatamente identificati;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate e corredate dai i relativi ordini;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui alla normativa vigente;
- determinare il plafond periodico della piccola cassa e le modalità del suo reintegro nonché i soggetti autorizzati a gestirla;
- individuare i soggetti autorizzati all'eventuale versamento in banca del denaro contante e prevedere delle modalità di rendicontazione in merito ai quantitativi versati;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire la corretta e completa rilevazione contabile di tutte le transazioni ed operazioni;

- garantire la registrazione di tutte le fatture passive nei sistemi informatici in uso presso la Società ed il pagamento tramite bonifico bancario;
- verificare completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché, rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti.

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- effettuare rimborsi spese che:
 - o non siano stati autorizzati;
 - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti nella nota spese;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti in tutto o in parte non giustificati.

- *Gestione dei doni/erogazioni liberali*

La gestione dei **doni/erogazioni liberali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società conceda dazioni di valore significativo a controparti pubbliche o private al fine di ottenere benefici per la Società.

La gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società sponsorizzi eventi, per conto di clienti, riconoscendo ai soggetti sponsorizzati compensi non congrui al fine di ottenere vantaggi o, in alternativa, in modo tale da dotarli di provviste utilizzabili a fini corruttivi nei confronti di altri soggetti pubblici o privati.

Con riguardo ai **doni/erogazioni liberali**, i Destinatari hanno il **divieto** di:

- erogare doni/omaggi/erogazioni liberali nei confronti di **controparti private** tali da poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali dazioni devono essere sempre di modesta entità e effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini di settore e documentati in modo adeguato;
- erogare doni/omaggi/erogazioni liberali/altre utilità nei confronti di **dipendenti pubblici**, anche in occasione di festività;
- riconoscere altre utilità (es.: inviti a pranzo ecc.) a **dipendenti pubblici**.

Con specifico riferimento alle **sponsorizzazioni**, i Destinatari hanno l'**obbligo** di:

- assicurare che le eventuali iniziative riguardino gli ambiti coerenti con l'attività aziendale;

- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi;
- regolare i rapporti con le i soggetti sponsorizzati attraverso contratti.

È inoltre **vietato**:

- promettere o effettuare omaggi/regali a pubblici funzionari;
- erogare doni/erogazioni/utilità a stazioni appaltanti, enti pubblici, pubblici ufficiali;
- concedere sponsorizzazioni se queste rappresentino incentivo, scambio o ricompensa per l'uso, l'acquisto o la raccomandazione dei servizi di Talent Garden o per il conseguimento di un altro improprio vantaggio da parte della Società.

- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società nei procedimenti in cui la stessa si trovi ad essere coinvolta, pur in assenza dei presupposti.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) nell'interesse della Società.

REGOLE DI CONDOTTA

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari hanno l'**obbligo** di:

- prestare una fattiva collaborazione nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, è **vietato**:

- adottare comportamenti in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, tali da indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti, in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, tali da influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei dipendenti della Società di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- offrire a esponenti dell'Autorità giudiziaria denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;

- *Gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti*

La **gestione dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un referente della Società riceva denaro o altra utilità al fine di violare le procedure per la corretta raccolta dei rifiuti, avvantaggiando così un soggetto obbligato al rispetto della normativa in materia di rifiuti (es.: singoli utenti, impianti di smaltimento, ecc.).

La **gestione dei rifiuti** (Ag. Entrate, GdF, ATS, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto collegato alla Società adempia in malafede al contratto con la stazione appaltante, compromettendo in tal modo il servizio di raccolta.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, hanno l'**obbligo** di:

- rispettare la normativa prevista dal D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) e dalle altre norme speciali;
- rispettare le procedure interne stabilite per la gestione dei rifiuti;
- eseguire il contratto secondo quanto previsto dal capitolato speciale;

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- accettare qualsivoglia dazione o promessa (denaro, regali, altre utilità) da parte di soggetti terzi (pubblici o privati) al fine di agevolare questi ultimi nella violazione degli obblighi relativi alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti.

A.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (in relazione al reato di corruzione tra privati) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
----------------	----------------------------	-------------

Gestione delle attività ispettive e degli adempimenti amministrativi	1. Visite ispettive condotte dalla P.A. (data, autorità, oggetto, partecipanti, richieste, contestazioni).	2. A evento
Gestione delle gare d'appalto pubbliche e degli acquisti	1. Partecipazione a nuovi bandi. 2. Modifica di fornitori consolidati.	1. A evento 2. Semestrale
Doni Erogazioni liberali	1. Sponsorizzazioni. 2. Regali ricevuti e offerti (a prescindere dal valore economico). 3. Erogazioni liberali a enti pubblici o privati e eventuali contributi a partiti politici.	1. Semestrale 2. Semestrale 3. Semestrale
Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'AG	1. Andamento di contenziosi (sia stragiudiziali che giudiziali, attivi e passivi che coinvolgono la Società nei rapporti con autorità di vigilanza/P.A., fornitori, dipendenti, stazioni appaltanti, ecc.). 2. Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali.	1. Semestrale 2. A evento
Gestione delle risorse umane	1. Anomalie riscontrate nelle note spese. 2. Nuove assunzioni e/o licenziamenti. 3. Anomalie riscontrate nell'analisi della documentazione richiesta in fase di assunzione (precedenti penali, carichi pendenti, ecc.).	1. Semestrale 2. Semestrale 3. Semestrale
Gestione delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti	1. Eventuali contestazioni avanzate dalle stazioni appaltanti in fase di esecuzione del contratto nonché su eventuale applicazione di penali o di clausole risolutive espresse per inadempimento contrattuale.	1. A evento

B. REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

B.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Si riportano di seguito le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-nonies del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

(640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Reati commessi in violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La norma punisce chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di elaborazione e trasmissione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (ex art. 1 comma 2, lettera b) o di comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) dei casi di affidamento di forniture di beni e di servizi relativi alle reti/servizi/sistemi (ex art. 1 comma 6, lett. a) o delle attività ispettive e di vigilanza svolte da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero dello Sviluppo Economico (ex art. 2, comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

B.1 BIS REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. In particolare:

Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer", indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per

elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore";

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

Art. 171-bis

La norma in esame sanziona due tipi di condotte:

- chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (I comma);
- chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati (II comma).

Art. 171-ter

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a

mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Art. 171-septies

Tale norma prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i

quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

B.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati nonché ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali*
- *attività pubblicitarie e di sensibilizzazione*

B.3 MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali*

La **gestione dei sistemi informativi e telematici aziendali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni, di concorrenti o di clienti nonché la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplichi e installi, per trarne profitto, programmi protetti dalla normativa sul diritto d'autore senza aver provveduto al pagamento della relativa licenza.

PRESIDI DI SICUREZZA

- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *userid* e *password* utente con scadenza programmata;
- i nuovi profili utente sono assegnati solo a seguito di richiesta formalizzata dalla funzione competente;
- ogni utente dispone di *userid* e *password* personale e le credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società sono prontamente eliminati in caso di cessazione del rapporto lavorativo;
- la rete è protetta da *firewall* e da *software antivirus/antispam* periodicamente aggiornati;
- l'accesso ai siti internet è governato dal firewall (web security);
- i *backup* dei dati sono salvati con frequenza prestabilita;
- il *software* installato autonomamente dall'utente potrà essere rimosso dai tecnici competenti senza autorizzazione dell'utente stesso;
- le risorse hardware e software sono aggiornate periodicamente;
- le *password* eventualmente attribuite da enti pubblici per l'invio telematico dei dati richiesti da specifiche disposizioni di legge sono tenute e conservate a cura della funzione competente che ne garantisce la necessaria riservatezza.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o del proprio mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali e/o di beni protetti dal diritto d'autore hanno l'**obbligo** di:

- utilizzare l'account di posta elettronica di Talent Garden nell'interesse esclusivo della Società e comunque in modo tale da non ledere in alcun modo l'immagine e il decoro della Società;
- consentire l'accesso alle informazioni nel server e nelle banche dati aziendali solo ai possessori di strumenti di autenticazione;
- sottoporre i dati aziendali a regolare procedura di backup;
- gestire come riservati i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto;
- informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- aggiornare periodicamente le *password* secondo le tempistiche imposte dalla Società;
- fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

- informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della necessità di bloccare l'accesso al pc, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. virus o malware) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- verificare periodicamente che l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet varie tipologie di file sia funzionale alle esigenze di lavoro della Società;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. connessione tramite VPN o RAS);
- garantire l'osservanza delle norme stabilite in materia di tutela dei dati personali, tenendo aggiornate le misure previste e assicurando la formazione del personale;
- assicurare adeguati meccanismi di protezione dei *file* (es.: *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.) per i documenti connotati da riservatezza e confidenzialità e contenenti dati sensibili;
- creare policy e garantire formazione specifica a tutto il personale in materia di cybersicurezza e prevenzione di attacchi di social engineering, quali ad esempio phishing, spearphishing, man in the middle, ceo fraud, etc.

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- installare autonomamente software senza l'intervento del consulente informatico e l'autorizzazione del referente aziendale competente;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;

- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.), salvo che per i dipendenti e/o collaboratori appartenenti alla funzione IT (che necessitino software/hardware particolari per esigenze legate alle proprie mansioni);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- verificare l'identità e/o la veridicità dei soggetti da cui provengono richieste di accesso o pagamenti nei confronti o verso terzi e/o soggetti esterni all'organizzazione aziendale;
- attuare il c.d. spamming e/o ogni azione di risposta allo spam;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti o di clienti, pubblici o privati).

- *Gestione delle attività pubblicitarie e di sensibilizzazione*

La **gestione delle attività pubblicitarie e di sensibilizzazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzi per il materiale pubblicitario immagini protette dal diritto d'autore senza che siano stati pagati relativi diritti.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nei citati processi, hanno l'**obbligo** di:

- verificare l'assenza di possibili violazioni dei diritti di terzi nella gestione di immagini/marchi/nomi di prodotti;
- verificare che le informazioni dichiarate del materiale promozionale corrispondano alle caratteristiche del servizio erogato dalla Società.

Nell'ambito delle sopra menzionate condotte è **vietato**:

- diffondere informazioni false o fuorvianti sul servizio erogato dalla Società e sulla normativa di settore applicabile tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo.

B.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-*nonies* (del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione della sicurezza informatica	1. Incidenti e/o anomalie informatiche (data breach, back up, firewall, ecc.); 2. Audit interni e ispezioni esterne (es. Garante Privacy); 3. Formazione dei dipendenti in materia IT.	1. A evento 2. A evento 4. A evento
Gestione delle attività pubblicitarie e di sensibilizzazione	1. Acquisire informazioni circa eventuali nuovi fornitori in materia di comunicazione esterna. 2. Ricevere aggiornamenti sul piano comunicazione, marketing e advertising	1. Semestrale 2. Semestrale

C. REATI SOCIETARI

C.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza, di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che potrebbero fondare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621-bis c.c. estende la punibilità anche ai fatti di lieve entità, prevedendo pene inferiori.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Alle società sopra indicate sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si configura nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali. Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva. La fattispecie potrebbe configurarsi, inoltre, attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di comunicazione di interessi in determinate operazioni della Società, prevista dall'art. 2391 c.c.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma sanziona la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato è configurabile nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

C.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *processo di bilancio;*
- *flussi finanziari e contabilità;*
- *rapporti con gli organi societari e adempimenti societari.*

C.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione del processo di bilancio*
- *Gestione dei flussi finanziari della contabilità*
- *Gestione dei rapporti con gli organi societari e degli adempimenti societari*

La **gestione dei flussi finanziari e della contabilità e le attività connesse alla redazione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali** attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, e aggregazione dei dati contabili.

La **gestione dei rapporti con gli organi societari** (e, nello specifico, delle attività assembleari) potrebbe presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, ai reati di **impedito controllo, illegale ripartizione di utili e riserve, formazione fittizia del capitale, illecita influenza sull'assemblea, indebita restituzione dei conferimenti** rispettivamente nell'ipotesi in cui:

- taluno con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- l'Assemblea della Società, su proposta dell'AD, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva;
- l'Assemblea della Società, su proposta dell'AD, deliberi l'aumento del capitale sociale con un conferimento di beni sopravvalutati in modo rilevante;
- un componente attraverso atti simulati o fraudolenti determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- l'Assemblea della Società, su proposta dell'AD, deliberi la compensazione di un debito di un socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una indebita restituzione del conferimento.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico, funzione o del proprio mandato, siano coinvolti nei processi sopra menzionati, hanno l'**obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- garantire controlli sulla correttezza dei dati trasmessi, sia ai consulenti esterni che, eventualmente, alle Autorità;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali ed il rispetto delle deleghe e di policy e prassi interne predisposte per il management;
- garantire che per ogni comunicazione, verifica, informazione, predisposizione di documenti, relazioni informative e verbali, il soggetto che ha svolto tali attività apponga la propria firma e la data sui relativi documenti (eventualmente anche in modalità informatica) al fine di consentire la successiva tracciabilità ed agevolare la verifica ed i controlli necessari;
- assicurare che la documentazione relativa all'assunzione della decisione, all'attuazione e al controllo della stessa sia conservata, su supporto cartaceo e/o informatico;
- prevedere un controllo, da parte dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, in merito alle operazioni condotte sulle azioni proprie detenute dalla Società nei momenti precedenti e immediatamente successivi alla convocazione dell'Assemblea.

Nell'ambito delle citate attività è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili;
- violare le deleghe e le policy interne preposte al corretto funzionamento ed al controllo della regolarità delle decisioni aziendali;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

C.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione dei flussi finanziari e della contabilità	1. Ricevere aggiornamenti su eventuali anomalie o criticità emerse nella gestione contabile.	1. Semestrale
Gestione del processo di bilancio	1. Incontrare periodicamente (almeno una volta all'anno) il Collegio Sindacale e raccogliere informazioni sulla gestione e su eventuali anomalie emerse. 2. Acquisire un'informativa circa l'avvenuto deposito del Bilancio presso il Registro delle imprese.	1. Semestrale 2. A evento
Gestione dei rapporti con gli organi societari	1. Ricevere informazioni circa la nuova nomina/sostituzione/decadenza di membri dell'organo amministrativo e di controllo. 2. Ricevere aggiornamenti su operazioni societarie straordinarie e operazioni sul capitale sociale. 3. Acquisire notizia dell'avvenuta astensione dell'Amministratore o del Collegio Sindacale in merito ad operazioni societarie potenzialmente in conflitto di interessi.	1. A evento 2. Semestrale 3. A evento

D. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

D.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le più significative aree di rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono riconducibili alla gestione del seguente ambito:

- *adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008*

Anche ai fini della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche DVR) tenuto conto che lo stesso non esaurisce le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo i principi espressi dallo standard ISO 4500, in considerazione della relativa

certificazione ottenuta in relazione al sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori adottato dalla Società.

D.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate a titolo esemplificato le modalità commissive dei reati con riferimento alla seguente area di rischio:

- *Gestione degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento alle seguenti attività*

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di omicidio e/o lesioni personali colpose** nel caso in cui, ad esempio, la Società – al fine di ottenere un risparmio sui costi – non osservasse le norme a tutela della salute e sicurezza sui lavoratori o non avesse eseguito correttamente la valutazione dei rischi presenti in azienda e un lavoratore subisse un infortunio.

PRESIDI DI SICUREZZA

- la Società, avvalendosi del supporto di una serie di Società esterne con HQ nelle città in cui TAG ha i propri spazi di coworking, ha redatto il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) in relazione a rischi specifici rilevati, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008;
- la Società ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il ruolo di Datore di Lavoro è ricoperto dal legale rappresentante.
- sono stati altresì nominati i referenti di cui al D.lgs. 81/2008;
- il Datore di Lavoro monitora lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della relativa documentazione;
- il Medico Competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria: verifica le condizioni di salute, l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro; valuta l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze;
- l'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno. Il DVR deve essere comunque aggiornato in caso di:
 - mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
 - nuove disposizioni di legge;

- esiti negativi della sorveglianza sanitaria;
 - infortuni significativi;
 - richieste degli enti di controllo;
- nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza, con cadenza periodica la Società definisce: gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema; i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi; il piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse; le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni;
 - la Società definisce un sistema di comunicazioni interne idoneo a garantire che lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali sia attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione;
 - ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile, al RLS o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento: tali segnalazioni sono raccolte dai soggetti competenti che provvedono ad effettuare un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata dal RSPP;
 - sono organizzate le riunioni periodiche sulla sicurezza ex art. 35 D.lgs. 81/2008;
 - il Datore di Lavoro, oltre alla riunione periodica ex art. 35 organizza, ove necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti la salute e la sicurezza. Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza;
 - sono previste attività di formazione, informazione e addestramento da erogare al personale dipendente e ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione, anche in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione;
 - è prevista la conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, di tutta la documentazione rilevante ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - è assicurato un costante ed efficace monitoraggio del sistema per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - sono svolte approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.
 - il Datore di Lavoro effettua un riesame annuale al fine di accertare che il Sistema di Gestione della Sicurezza sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

REGOLE DI CONDOTTA

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, ai referenti individuati e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società; in considerazione della rilevanza delle attività formative in materia, i piani formativi aziendali sono allineati con i requisiti previsti dall'Accordo Stato – Regioni;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- il rispetto delle norme e delle policy sulla permanenza nei locali del luogo di lavoro di lavoratori che dovessero presentare sintomi influenzali o virali, quali febbre, tosse, mal di gola;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o alle altre figure competenti (RSPP, RLS, Preposti) le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

D.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione dei flussi finanziari e della contabilità	<p>Acquisire informazioni e documentazione di supporto in relazione a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infortuni o denunce di malattie professionali e azioni correttive intraprese. 2. modifiche e aggiornamenti al DVR. 3. Riunioni ex art. 35 d.lgs. 81/2008 4. Programma formativo e consuntivo dei corsi erogati. 5. Ispezioni condotte da parte delle Pubbliche Autorità competenti e relativi esiti. 6. Avvio di procedimenti disciplinari per la violazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A evento 2. A evento 3. Annuale 4. Semestrale 5. A evento 6. A evento.

E. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

E.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *flussi finanziari e contabilità;*
- *adempimenti fiscali.*

E.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO E PRINCIPI DI COMPORAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **delitti di ricettazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stocchi presso i locali societari merce proveniente da attività delittuose o acquisti beni provenienti da attività delittuose a prezzi particolarmente favorevoli per la Società.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle attività legate agli acquisti hanno l'**obbligo** di:

- rispettare le prescrizioni previste nella Parte Speciale A del presente Modello in materia di acquisti e gestione dei rapporti con i fornitori.

- *Gestione dei flussi finanziari e della contabilità*

L'attività di **gestione delle risorse finanziarie** e, in particolare, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **riciclaggio e impiego di denaro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accetti denaro proveniente da attività illecita, utilizzandolo eventualmente anche in altre attività.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe altresì presentare il rischio in relazione alla commissione del reato di **auto-riciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei **flussi finanziari e della contabilità** hanno l'**obbligo** di:

- rispettare le prescrizioni previste nella Parte Speciale A del presente Modello in materia di acquisti e gestione dei rapporti con i fornitori;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post;

- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita e delle operazioni legate alla gestione del capitale sociale.

- *Gestione degli adempimenti fiscali*

La **gestione degli adempimenti fiscali** (es.: presentazione delle dichiarazioni fiscali) potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di **auto-riciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, costituendo così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali, hanno l'**obbligo** di:

- farsi coadiuvare da consulenti esterni e professionisti a supporto di operazioni complesse e, più in generale, a supporto della gestione formale e sostanziale degli adempimenti periodici;
- effettuare controlli sulle dichiarazioni e sull'effettivo versamento delle imposte;
- contabilizzare le imposte a carico dell'esercizio;
- accedere a sgravi fiscali (quali condoni, pace fiscale, etc.) e/o detrazioni o deduzioni di particolare rilievo, previste dalla normativa fiscale, anche estera, solo dopo specifico approfondimento con consulenti esterni e condividendo la decisione con il management ed il board.

Nell'ambito delle citate attività è **vietato**:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere a prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti;
- effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo,

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;

- accedere a fondi/erogazioni pubbliche oppure detrazioni/dilazioni di natura fiscale che derivino da canali non-ufficiali e/o attraverso meccanismi elusivi;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

E.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)	1. Ricevere aggiornamenti sull'andamento dei rapporti intrattenuti con i fornitori (selezione nuovi fornitori, recesso dal contratto, ecc.)	1. Semestrale
Gestione dei flussi finanziari e della contabilità	1. Ricevere copia dei contratti (attivi e passivi) stipulati e aggiornamenti circa la modifica delle condizioni commerciali.	1. Semestrale
Gestione degli adempimenti fiscali	v. infra – Parte Speciale H	

F. REATI AMBIENTALI

F 1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o addirittura inesistente.

Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)⁶

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

⁶ Non più applicabile a seguito di soppressione del SISTRI a partire dal 1° gennaio 2019.

- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Artt. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Art. 3-bis, L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Art. 6, co. 4, L. 150/1992

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

F.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili alla gestione del seguente ambito:

- *attività di raccolta e trasporto dei rifiuti*

Anche se una o tutte le attività sono delegate a fornitori esterni, sono da considerare attività sensibili ai fini del presente Modello tutte quelle attività che possano produrre impatti ambientali significativi sulle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, flora, fauna) o comunque tali da imporre misure per il loro contenimento. ,

Trattasi di aree nelle quali possano verificarsi condotte intenzionali ovvero di grave negligenza alle quali possano conseguire pregiudizi o pericoli di danni rilevanti ai sensi delle Direttive 2008/99 CE e 2009/123 CE, in quanto provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna o alla flora.

In particolare, sono considerate sensibili le attività con impatto ambientale diretto (attività industriali, attività produttive, attività dalle quali si originano rifiuti, reflui o emissioni) o indiretto (quali, a titolo esemplificativo, le attività manutentive). Rientrano in tale ambito anche le attività che si svolgono in luoghi ove siano adottate misure a tutela della salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro oggetto della valutazione ex art 18, comma 1, lett. q) d.lgs. 81/2008 nonché le attività soggette a procedimenti amministrativi di abilitazione, iscrizione, autorizzazione, nonché a specifici divieti ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.

A seguito delle novità legislative introdotte dalla Legge n. 68/2015, diventano rilevanti anche gli eventi a impatto ambientale che, pur non costituendo di per sé ipotesi di realizzazione o di tentativo di realizzazione dell'evento reato (c.d. near miss), possano tuttavia costituire una

situazione di pericolo che l'evento reato possa realizzarsi, anche a seguito di condotte non dolose (come conseguenza di una condotta da valutarsi abusiva ai sensi degli artt. 452-bis e 452-quater, c.p.).

F.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti*

Le attività connesse al **trasporto e allo smaltimento dei rifiuti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nell'ipotesi in cui la Società, ad esempio:

- stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico;
- smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio: abbandono di rifiuti, trasporto e deposito dei rifiuti in impianti non autorizzati, ecc.)
- attribuisse codici CER in maniera erronea.

PRINCIPI GENERALI

- la Società ha interesse a sviluppare i propri investimenti in modo compatibile con il rispetto dell'ambiente, riconosciuto quale bene primario da salvaguardare, perseguendo il miglior equilibrio tra la propria iniziativa economica e la tutela delle esigenze ambientali attraverso il contenimento dell'impatto delle proprie attività ed il rispetto della normativa ambientale;
- la Società considera ogni condotta che direttamente o indirettamente possa generare un pregiudizio anche potenziale all'ambiente come contraria al proprio interesse e respinge ogni condotta elusiva delle procedure aziendali ed inosservante della normativa vigente, dichiarando espressamente che a tali eventuali condotte non corrisponde alcun vantaggio per la Società, bensì la compromissione dei principi etici aziendali;
- la Società intende garantire il rispetto delle regole di comportamento contenute nel presente Modello nonché l'adozione di procedure di sistema e istruzioni di processo, di controllo operativo ed emergenze previste dal sistema integrato di gestione ambiente e sicurezza adottato dalla Società in conformità alla certificazione ottenuta con riguardo alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, le quali tutte devono intendersi qui integralmente richiamate;
- le procedure specifiche relative alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di impatti ambientali pregiudizievoli, devono inoltre indicare:
 - le attività, i ruoli e le responsabilità circa il processo di gestione;

- la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, nonché i criteri per l'elaborazione dei dati;
- la rielaborazione della significatività degli eventi a impatto ambientale che ricomprenda anche i c.d. near miss;
- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella gestione delle attività produttive di impatto ambientale, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche; la partecipazione periodica di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o funzione o del proprio mandato, siano coinvolti nelle attività, anche di scelta dei fornitori incaricati, hanno l'**obbligo** di verificare che questo fornitore incaricato sia compliant rispetto alla normativa e sia in grado di:

- osservare le normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- provvedere alla compilazione e/o alla conservazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- verificare l'inoltro da parte dello smaltitore finale della quarta copia del formulario debitamente compilata e sottoscritta;
- prevedere un'apposita attività di informazione e formazione relativa ai processi aziendali aventi impatto ambientale.

Nell'ambito di tali attività è **vietato**:

- conferire i rifiuti presso impianti non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo/sottosuolo;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere in strada o in altri luoghi a ciò non adibiti.

F.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione della sicurezza ambientale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ispezioni da parte della Pubblica Autorità (es.: ARPA, ecc.); 2. Incidenti rilevanti e near miss; 3. Report degli audit svolti in materia ambientale; 4. Attività di formazione; 5. Conferimento e variazione di deleghe. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A evento 2. A evento 3. A evento 4. Semestrale 5. A evento

G. REATI TRASNAZIONALI L. 146/2006

G.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Di seguito si riportano per completezza ipotesi di reato transnazionale che fondano la responsabilità amministrativa degli enti. Nello specifico rileva la fattispecie di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p..

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Vi incorrono coloro che promuovono o costituiscono od organizzano associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

G.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento reati di tipo associativo transnazionale sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *risorse umane e People & Culture*
- *adempimenti fiscali*
- *flussi finanziari e contabilità*

G.3 PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

● *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*

La **gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati di tipo associativo di carattere transnazionale nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipuli un accordo con un fornitore facente parte di un'organizzazione criminale all'estero.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività hanno l'**obbligo** di:

- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero;
- in caso di controparti estere, verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati a rischio dalle istituzioni, anche internazionali, operanti in materia di contrasto del terrorismo e del riciclaggio (GAFI, UE, UIF, Ag. Entrate, ecc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale delle controparti e conservare adeguata documentazione del processo di selezione e dei controlli effettuati;

- nella scelta dei fornitori attenersi ai principi di trasparenza, professionalità, affidabilità e non discriminazione;
- far firmare ai fornitori dichiarazioni o introdurre nei contratti con i fornitori clausole nelle quali:
 - il soggetto interessato dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - il soggetto interessato si impegna a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti del decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24 *ter*;
 - sia regolato il caso in cui l'impresa fornitrice risulti destinataria di una informazione antimafia interdittiva;
 - sia prevista la risoluzione espressa in caso di false e/o reticenti dichiarazioni.
- sottoporre i fornitori alla verifica circa il possesso delle eventuali e necessarie autorizzazioni e certificazioni;
- verificare che i fornitori in ambito ambientale risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) tenuto presso la Prefettura territoriale competente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57) e del D.P.C.M 18 aprile 2013.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare pagamenti diretti a conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi dal fornitore o in Paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare prestazioni e pagamenti in favore di fornitori che trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale, in relazione alla prestazione richiesta e alle prassi di settore
- accedere a fondi/erogazioni pubbliche oppure detrazioni/dilazioni di natura fiscale che derivino da canali non-ufficiali e/o attraverso meccanismi elusivi.

- *Gestione delle risorse umane e People & Culture*

La **gestione delle risorse umane** potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di **criminalità organizzata** qualora la Società assuma alle proprie dipendenze soggetti appartenenti a organizzazioni criminali anche estere.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività hanno l'**obbligo** di:

- assumere nuove risorse secondo il principio di parità di trattamento, verificando la professionalità dei candidati rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare e l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;
- far firmare apposite autodichiarazioni ai dipendenti sull'assenza di precedenti penali e carichi pendenti nonché legami con la criminalità organizzata.

G.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. art. 25-*bis*1 del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione degli acquisti	1. Eventi significativi riguardanti i fornitori. Es.: risoluzione contratto, coinvolgimento in procedimenti penali, ricezione di comunicazioni antimafia, mancato rispetto degli oneri dichiarativi previsti dal contratto e dal Modello, eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio dei fornitori, ecc.	1. Semestrale
Gestione del personale	2. Nuove assunzioni e/o licenziamenti; 3. Acquisizione di certificati penali recanti iscrizioni particolari relative a soggetti in fase di assunzione. 4. Acquisire segnalazioni ricevute in merito a danneggiamento doloso di beni aziendali o minacce subite dai dipendenti 5. Flusso diretto all'OdV, anche con riferimento al whistleblowing.	1. Semestrale 2. A evento 3. A evento

H. ILLECITI TRIBUTARI

H.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza vengono riportate di seguito tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto,

anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o inesistente.

Illeciti tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai sensi del comma 2 della norma, deve trattarsi di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra citato e sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 Euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 Euro.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Omissa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

La norma si applica a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante la condotta di chi, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Tale norma sanziona la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000 Euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

H.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati tributari, sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *adempimenti fiscali*
- *flussi finanziari e contabilità*
- *rapporti con gli organi societari e degli adempimenti societari*

H.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione dei flussi finanziari e della contabilità*

L'attività di **gestione dei flussi finanziari e della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Occultamento o distruzione di documenti contabili** rispettivamente nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società: i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzi elementi passivi fittizi, inserendoli in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, ii) effettui operazioni simulate (ad esempio, sotto il profilo soggettivo, con il coinvolgimento di un soggetto interposto) o utilizzi documenti falsi per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria; iii) non conservi correttamente le scritture contabili e le stesse vengano disperse o deteriorate.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali e della contabilità hanno in generale l'**obbligo** di garantire e prevedere:

- il rispetto di quanto stabilito nella Parte Speciale A, con riguardo alla gestione degli acquisti e dei relativi rapporti con i fornitori;
- meccanismi di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento.
- il rispetto dei principi e degli standard universalmente riconosciuti in materia di registrazioni contabili nell'ambito del processo di redazione del bilancio;
- meccanismi di riconciliazione tra dati contabili e dati fiscali e un meccanismo di controllo della validità economica dell'operazione e della sua effettività oggettiva e soggettiva;
- la corrispondenza tra la descrizione riportata in fattura (attiva e passiva) e le attività effettuate in concreto;
- la riconciliazione tra gli estratti conto e le fatture (sia attive che passive), verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento agli importi e alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- la tracciabilità dei processi decisionali relativi agli acquisti e alle vendite tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) nonché di tutte le fatture attive e passive e, in generale, di ogni accadimento economico sotteso al ciclo attivo e al ciclo passivo e di tutti i fatti amministrativi aziendali attivi e passivi che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- l'accertamento della relazione esistente tra chi ha eseguito la prestazione di servizi/cessione di beni e l'intestatario delle fatture ricevute;
- un meccanismo di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento;
- l'utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive nonché di ogni altro accadimento economico, in grado di tracciare ogni inserimento;
- la contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile nelle scritture contabili e nei registri IVA delle fatture passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione dal responsabile di funzione, che attesta l'esecuzione della transazione;
- la verifica della corrispondenza tra l'IVA risultante dalle fatture emesse e l'IVA effettivamente incassata;
- la registrazione delle fatture supportate da documentazione comprovante l'esistenza nei Registri IVA;
- la verifica dettagliata delle note spese mediante analisi delle autorizzazioni e dei relativi giustificativi di spesa;
- l'effettuazione di pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- la contabilizzazione delle imposte a carico dell'esercizio;

- le modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possano deteriorare le scritture contabili;
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- la conduzione di verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette, in materia di termini e condizioni di conservazione della documentazione contabile e fiscale;
- l'adozione di un trasparente, efficace ed efficiente sistema di archiviazione della documentazione contabile e fiscale;
- il doppio controllo per l'accesso a sgravi fiscali (quali condoni, pace fiscale, etc.) e/o detrazioni o deduzioni particolarmente rilevanti, previste dalla normativa fiscale, anche estera, dovendosi anche approfondire la tematica con consulenti esterni;
- l'individuazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Nell'ambito delle attività qui prese in considerazione è **vietato**:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;
- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell'ambito di una transazione fiscale;
- accedere a fondi/erogazioni pubbliche oppure detrazioni/dilazioni di natura fiscale che derivino da canali non-ufficiali e/o attraverso meccanismi elusivi.

- *Gestione degli adempimenti fiscali*

L'attività di **gestione degli adempimenti fiscali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, rispettivamente nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società: i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, contabilizzi elementi passivi fittizi, inserendoli in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, ii) effettui operazioni simulate (ad esempio, sotto il profilo soggettivo, con il coinvolgimento di un soggetto interposto) o utilizzi documenti falsi per ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività innanzi menzionate hanno l'**obbligo** di garantire e prevedere:

- il supporto di consulenti esterni e professionisti nella gestione formale e sostanziale degli adempimenti periodici;
- la verifica periodica circa la sussistenza dei requisiti di professionalità e correttezza in capo ai consulenti esterni incaricati di adempiere agli obblighi tributari;
- controlli periodici sulle dichiarazioni e sull'effettivo versamento delle imposte;
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali nei termini di legge;
- il pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- la compilazione delle dichiarazioni fiscali con dati ed informazioni veritiere;
- le liquidazioni IVA mensili nel rispetto dei termini di legge;
- la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
- che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) siano supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
- che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate;
- che le imposte versate (IRES, IRAP, IVA, ritenute) siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
- il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette.

- *Gestione dei rapporti con gli organi societari e degli adempimenti societari*

La **gestione dei rapporti con gli organi societari** potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, i soggetti apicali dispongano la vendita, ad esempio, dei beni di proprietà della Società o la cessione di un ramo d'azienda, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con gli organi societari menzionate hanno l'**obbligo** di:

- rispettare i regolamenti degli organi sociali, dei comitati e delle funzioni di controllo;
- verbalizzare sui libri sociali tutte le riunioni dell'AU e dell'Assemblea, archiviando e conservando in formato cartaceo ed elettronico la documentazione rilevante, (l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali);

- condurre le operazioni societarie in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di corporate governance adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- garantire una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un'operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo nonché adeguati canali di comunicazioni tra tali soggetti;
- predisporre documentazione idonea a valutare la fattibilità e la convenienza strategica e economica dell'operazione, comprendente, ove applicabile;
- verificare con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario, che comporti il trasferimento di beni della Società soprattutto in presenza di un contenzioso tributario;
- verificare l'identità delle controparti, il loro interesse all'operazione e l'assenza di conflitto di interessi rispetto a eventuali legami con soci/amministratori);
- condurre un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme dei documenti inerenti le operazioni societarie.
- verificare tutta la documentazione da sottoporre all'AU o all'Assemblea in modo tale che la stessa contenga solo informazioni veritiere e sia coerente con l'oggetto per cui è stata richiesta;
- prevedere la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi per ogni documentazione predisposta;

Nell'ambito dell'area di rischio qui presa in considerazione **è vietato**:

- deliberare operazioni di alienazione di cespiti aziendali e/o disinvestimento al fine di sottrarre la Società al pagamento delle imposte;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- introdurre elementi falsi o artefatti nella documentazione relativa a operazioni societarie;
- chiedere al personale, a livello manageriale e di gestione del business, di adempiere alle proprie mansioni pur avendo avuto accesso alla cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).

H.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione dei flussi finanziari	Cfr. Parte Speciale A e C	
Gestione degli adempimenti fiscali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avvenuto deposito delle dichiarazioni fiscali. 2. Accertamenti e/o procedimenti in materia tributaria e/o penal-tributaria che coinvolgono la società e/o i firmatari delle dichiarazioni. 3. Accadimenti riguardanti la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione (deterioramento, perdita di dati, incidenti informatici, ecc.) 4. Esiti delle verifiche condotte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale. 5. Anomalie e irregolarità emerse nel corso dei processi legati alla fiscalità e al bilancio. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A evento 2. A evento 3. A evento 4. Annuale 5. A evento.
Gestione dei rapporti con gli organi societari e degli adempimenti societari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operazioni societarie e l'alienazione di cespiti e beni aziendali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A evento

I. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

I.1 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza vengono riportate di seguito tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*quinqüies* e 25-*duodecimes* del Decreto, anche quelle il cui rischio di commissione nell'ambito del contesto aziendale di Talent Garden è, allo stato, improbabile o inesistente.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La norma sanziona chi adopera manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (il cd. caporale o intermediatore) e chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro "stato di bisogno" (datori di lavoro). I fattori "sintomatici" di sfruttamento rilevanti, anche singolarmente, riguardano: a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesamente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Tale reato si sostanzia in due fattispecie: (i) il procurato ingresso illecito di immigrati; (ii) il favoreggiamento alla permanenza clandestina.

La prima condotta si intende realizzata nel caso in cui venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero vengano compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previsti aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima: a) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; b) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive; c) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; d) tali azioni sono commesse

al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società).

La seconda condotta sanziona invece chiunque (e, pertanto, anche la società nel cui interesse o vantaggio è commesso l'illecito) favorisca la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori: privi del permesso di soggiorno; il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge; il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando: i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre; trattasi di minori in età non lavorativa; i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.2 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati tributari, sono riconducibili alla gestione dei seguenti ambiti:

- *risorse umane*

I.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPALI MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEI REATI

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, le principali modalità commissive dei reati con riferimento alle attività riconducibili alle aree di rischio sopra riportate nonché le principali regole di condotta cui devono attenersi i Destinatari.

- *Gestione delle risorse umane*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

REGOLE DI CONDOTTA

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle risorse umane hanno in generale l'**obbligo** di:

- ricorrere alle Agenzie per il Lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- richiedere a dette Agenzie evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento dell'attività di selezione e assunzione;

- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie;
 - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
 - archiviare tutta la documentazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **vietato**:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero revocato o annullato;
- favorire, in qualsiasi modo, forme di ingresso e di permanenza illecita nel territorio dello stato italiano di migranti e/o procacciare illegalmente forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi né in alcun modo facilitarne il finanziamento o la sua realizzazione;
- fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- realizzare qualsiasi attività discriminatoria nei confronti del personale sul luogo di lavoro;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di soggetti stranieri nel territorio dello Stato;
- condurre il processo di assunzione senza documentarlo adeguatamente e sulla base di esigenze che non rispondano a concrete necessità aziendali, in violazione dei principi di trasparenza e di non arbitrarietà;
- corrispondere retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti
- chiedere al lavoratore di adempiere alle proprie mansioni pur essendo lo stesso in malattia o avendo avuto accesso alla cassa integrazione (ordinaria o straordinaria).

I.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica i seguenti flussi:

Area sensibile	Tipo di flusso informativo	Periodicità
Gestione delle risorse umane	<ol style="list-style-type: none">1. Assunzioni di personale di paesi Terzi.2. Modifica delle politiche retributive/incentivanti.3. Modifiche degli orari di lavoro	<ol style="list-style-type: none">1. Semestrale2. Semestrale3. Semestrale